

## **REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA**

Decreto del Presidente dell'Università n. 169 del 22 ottobre 2013  
e successive modificazioni e integrazioni  
aggiornato nella forma redazionale con D.P. n.126 dell'8 agosto 2018  
integrato con D.P. n. 126 del 3 giugno 2019 , adeguato con D.P. n. 2 del 10  
gennaio 2020.

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento e definizioni**

1. Il presente Regolamento disciplina nella Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (di seguito, in breve, "l'Università" o "l'Ateneo") - nel rispetto della Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea n. 251 dell'11 marzo 2005, del Codice etico di Ateneo ed ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive integrazioni e modificazioni (in prosieguo, "la legge 240/2010") - le modalità con le quali l'Università provvede al reclutamento del personale docente e di ricerca.
2. Il presente Regolamento consta delle seguenti Sezioni:
  - (a) *Norme comuni*;
  - (b) *Chiamate per Professori di I e di II fascia*, distinte in:
    1. «*Chiamate dirette*», ovvero le chiamate a posti di Professore di I o di II fascia, a seguito di una procedura valutativa comparativa, riservate a coloro che non si trovino nella funzione richiesta ma che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b, della legge 240/2010;
    2. «*Chiamate da altri atenei*», ovvero le chiamate a posto di Professore di I o di II fascia o di Ricercatore a tempo indeterminato, a seguito di una procedura valutativa comparativa per trasferimento, riservata a coloro che, in servizio in altro ateneo, si trovino già nella funzione richiesta nel medesimo settore concorsuale;
    3. «*Chiamate interne*», ovvero l'inquadramento, all'esito di valutazione, di ricercatori e di professori associati in servizio nell'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, nei ruoli rispettivamente di professore di seconda fascia e di professore di prima fascia, a norma dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010;;
  - (c) *Conferimento di incarichi di «Professore straordinario a tempo determinato»*, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
  - (d) *Conferimento di contratti di «Ricercatore a tempo determinato»*, che possono essere, a seguito di una procedura valutativa comparativa:
    1. «*Ricercatori a tempo determinato Junior*», o anche in sigla «*RTDA*», cioè ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) della legge 240/2010;
    2. «*Ricercatori a tempo determinato Senior*», o anche in sigla «*RTDB*», cioè ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere b) della legge 240/2010;
  - (e) *Conferimento di «Assegni di ricerca»*, a seguito di una procedura valutativa comparativa, ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010;
  - (f) *Norme finali*.
3. Le articolazioni di cui al comma precedente costituiscono anche le definizioni adottate nel presente Regolamento.

## **NORME COMUNI**

### **Art. 2. Attivazione dei procedimenti**

1. Fatti salvi i poteri di iniziativa attribuiti dallo Statuto agli organi di governo dell'Università nonché gli obblighi in capo a tali organi in ordine all'assicurazione dei requisiti di qualità e di

accreditamento dell'Ateneo e all'attuazione dei Piani strategici, l'avvio del procedimento per una delle modalità di reclutamento o di conferimento previste all'art. 1 è di norma attivato con la proposta dei singoli Consigli di Facoltà. Quando le proposte hanno origine nei Consigli di Facoltà, esse possono essere prese in considerazione se approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia; dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.

2. Le proposte di «*chiamate dirette*», di «*chiamate da altri atenei*» e di *conferimento di incarichi di «Professore straordinario a tempo determinato»* possono essere avanzate, su iniziativa del Rettore, anche dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Sulle proposte dei Consigli di Facoltà esprime parere il Senato accademico. Delibera infine il Consiglio di amministrazione, il quale valuta l'opportunità riguardo ai requisiti quantitativi e qualitativi dell'Ateneo e la sostenibilità alla luce delle risorse disponibili e degli indirizzi strategici previsti nel Programma triennale dell'Università.

### **Art. 3. Pubblicità dei procedimenti**

1. Le procedure valutative aventi carattere comparativo - relative quindi alle modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punti i) e ii), e lettere d) ed e) - sono indette con appositi bandi emanati dal Presidente dell'Università e resi pubblici sul sito web dell'Ateneo e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e sugli specifici portali del MIUR e dell'Unione Europea.
2. I bandi specificano il settore concorsuale, il profilo del posto che sarà individuato facendo riferimento ad uno o più settori scientifico-disciplinari, i criteri di selezione, nonché altri requisiti richiesti dalla normativa vigente e/o dagli organi accademici. I bandi indicano altresì, anche facendo riferimento a puntuali rimandi normativi, le specifiche funzioni, i diritti, i doveri, il trattamento economico e previdenziale relativo all'incarico da ricoprire, nonché la data di presa di servizio e la sede di servizio.
3. I bandi sono pubblicati per almeno trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università.
4. Le valutazioni non aventi carattere comparativo, relative quindi alle sole «*chiamate interne*», vengono rese pubbliche mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del provvedimento presidenziale che ne dispone l'indizione e possono svolgersi non prima dei successivi cinque giorni.
5. Ai sensi dell'articolo 18, commi b) e c) della legge 240/2010, non possono partecipare alle procedure valutative a carattere comparativo *coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.*

### **Art. 4. Commissione unica per il reclutamento**

1. A tutte le valutazioni previste nel presente Regolamento provvede la Commissione unica di Ateneo per il reclutamento, composta dal Rettore, o su sua delega, dal Pro-Rettore, che la presiede, da due Presidi di Facoltà, indicati dal Rettore, e dal Direttore Generale, il quale interviene senza diritto di voto con funzioni di segretario verbalizzante. Della Commissione fa parte inoltre, a pieno titolo, un professore del settore concorsuale oggetto della procedura valutativa, di volta in volta nominato dal Presidente dell'Università tra i professori ordinari della stessa Università o di altri atenei italiani o stranieri.
2. Ciascuna procedura valutativa avente carattere comparativo deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature che la riguardano. La Commissione può operare anche mediante strumenti telematici, ad esclusione delle fasi nelle quali sia eventualmente prevista la presenza dei candidati. Le procedure che si protraggano per oltre novanta giorni possono essere revocate con provvedimento motivato del Presidente dell'Università.

## CHIAMATE PER PROFESSORI DI I E DI II FASCIA

### **Art. 5. Chiamate dirette**

1. Possono essere ammessi alle procedure valutative comparative per le «*chiamate dirette*», purché non risultino in quiescenza alla data di scadenza del bando:
  - (a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari di medesime funzioni superiori;
  - (b) coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità a Professore di I o di II fascia ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, a norma di quanto previsto all'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
  - (c) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio alla data del 29 gennaio 2011;
  - (d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando così come indicato da tabelle di corrispondenza ministeriali e/o sulla base di criteri equivalenti dedotti da atti o da regolamenti presi od emanati dall'ANVUR o da altri enti o istituzioni nazionali o internazionali competenti.
2. Le candidature sono valutate, nel rispetto della vigente normativa, dalla Commissione unica di Ateneo.
3. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche (il cui numero massimo è indicato nei singoli bandi), il curriculum e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati dal bando. La Commissione può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica. Nelle «*chiamate dirette*» per Professore di seconda fascia, la Commissione può richiedere l'espletamento di una prova didattica.
4. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore, ovvero delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto.
5. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del presidente.

### **Art. 6. Chiamate da altri atenei**

1. Possono essere ammessi alle procedure valutative comparative per le «*Chiamate da altri atenei*» coloro che si trovino già in servizio nella funzione richiesta in altro ateneo nel medesimo settore concorsuale, purché non risultino in quiescenza alla data di scadenza del bando.
2. Le candidature sono valutate, nel rispetto della vigente normativa, dalla Commissione unica di Ateneo.
3. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche (il cui numero massimo è indicato nei singoli bandi), il curriculum e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati dal bando. La Commissione può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica. Nelle «*chiamate da altri atenei*» per Professore di seconda fascia, la Commissione può richiedere l'espletamento di una prova didattica.
4. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore, ovvero delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto.

5. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 7. Chiamate interne**

1. Alle valutazioni per le «*chiamate interne*» - rispettivamente per Professore di I fascia e per Professore di II fascia - sono ammessi, previa individuazione nominale nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, i Professori associati e i Ricercatori universitari a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 e che si trovino in servizio nell'Ateneo al momento dell'avvio del procedimento che li riguarda.
2. Ad analoghe valutazioni, ai fini della «*chiamata interna*» nel ruolo di Professore associato, alla scadenza del contratto individuale, sono ammessi i titolari nell'Ateneo di *Contratti di «Ricercatore Senior a tempo determinato» ovvero «RTDB»* che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della citata legge 240/2010.
3. Una «*chiamata interna*» può avere luogo a condizione che il settore concorsuale del ruolo di appartenenza del destinatario della chiamata sia uguale a quello nel quale è stata conseguita l'abilitazione scientifica nazionale e a quello previsto per la chiamata stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010, il primo comma del presente Regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 2021.

### **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO**

#### **Art. 8. Requisiti e individuazione**

1. L'incarico, e quindi il titolo accademico di «*Professore straordinario a tempo determinato*», può essere conferito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'idoneità per professore ordinario, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.
2. Le proposte relative al *conferimento di incarichi di professore straordinario a tempo determinato* sono formulate sulla base di convenzioni o di specifici programmi di ricerca stipulati dall'Università con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati. I nominativi dei Professori da nominare sono individuati nell'ambito dei relativi procedimenti di cui al precedente articolo 2.

### **CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO**

#### **Art. 9. Caratteristiche dei *Contratti di Ricercatore a tempo determinato***

1. I Contratti di «*Ricercatore a tempo determinato*» possono essere del tipo Junior, conformi alla tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, ovvero del tipo Senior, conformemente alla previsione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della predetta legge 240/2010.
2. Entrambe le tipologie di contratti hanno durata limitata a tre anni e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo o al mantenimento in servizio a qualsiasi titolo.
3. Con riferimento esclusivo ai contratti di «*Ricercatore a tempo determinato Junior*» o «*RTDA*», è ammessa, previa valutazione positiva del triennio iniziale, una proroga per una sola volta e soltanto per due anni, anche in ateneo diverso. Alla valutazione provvede la Commissione unica di cui all'articolo 4. Della Commissione fa parte, come membro a pieno titolo ed ai soli fini del presente comma, un professore del macrosettore nel quale ricade la procedura valutativa, di volta in volta nominato dal Presidente dell'Università tra i professori ordinari o associati della stessa Università.
4. I contratti del tipo Senior sono riservati a coloro che abbiano usufruito dei contratti Junior di cui

alla lettera a), o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ovvero che siano in possesso del titolo di specializzazione medica, o che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della citata legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

#### **Art. 10. Requisiti di ammissione**

1. Possono essere ammessi alle procedure valutative comparative per il conferimento di contratti per «*Ricercatore a tempo determinato*» i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti individuati in fase di attivazione del procedimento ed esplicitati nel bando pubblico.

#### **Art. 11. Procedura valutativa comparativa**

1. Le candidature per *contratti di «Ricercatore a tempo determinato»* sono valutate, nel rispetto della vigente normativa, dalla Commissione unica di Ateneo. La procedura valutativa comparativa si svolge secondo quanto previsto all'articolo 24, comma 2, lettera c) della legge 240/2010.
2. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche (il cui numero massimo è indicato nei singoli bandi), il curriculum e l'attività didattica dei candidati ed ogni altro elemento utile, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione stessa, nel rispetto dei parametri qualitativi previsti dalla normativa e/o indicati dal bando. La Commissione può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica ed accademica. La Commissione valuta, altresì, le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'università ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera. La Commissione prevede una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
3. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore, ovvero delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del presidente.

### **CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA**

#### **Art. 12. Istituzione, requisiti e procedure**

1. Gli «*Assegni di ricerca*» sono istituiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico o delle singole strutture dipartimentali, anche sulla base di accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Possono essere ammessi al procedimento di selezione per il conferimento di «*Assegni di ricerca*» i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240/2010.
3. Per il conferimento di «*Assegni di ricerca*» si adottano le stesse modalità previste nelle norme comuni del presente Regolamento per le procedure di valutazione a carattere comparativo.

### **NORME FINALI**

### **Art. 13. Conclusione dei procedimenti**

1. In esito a ciascuna procedura di valutazione, la chiamata o il conferimento sono disposti dal Presidente dell'Università, il quale accerta preliminarmente il rispetto e la sussistenza delle condizioni che ne avevano determinato la richiesta e l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 14. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo e sul sito web ufficiali dell'Ateneo. Sono abrogate le previsioni regolamentari difformi. I regolamenti concernenti materie analoghe sono riformulati in forma unificata a cura del Presidente dell'Università.
2. Le procedure di valutazione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento seguono le modalità previste nei relativi bandi.